



COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED
EXTRATRIBUTARIE**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità del Regolamento

Art. 2. Definizione delle entrate

Art. 3. Forme di gestione

Art. 4. Responsabili dei procedimenti di gestione, accertamento e riscossione delle entrate

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – PRINCIPI E DIVIETI

Art. 5. Principi generali

Art. 6. Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Art. 7. Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

Art. 8. Conoscenza degli atti e semplificazione

Art. 9. Divieto di BIS IN IDEM nel procedimento tributario

Art. 10. Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

Art. 11. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art. 12. Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Art. 13. Documenti di prassi

CAPO II – DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 14. Oggetto

Art. 15. Materie oggetto di interpello

Art. 16. Procedura ed effetti

Art. 17. Legittimazione e presupposti

Art. 18. Contenuto delle istanze

Art. 19. Inammissibilità delle istanze

Art. 19 bis. Adempimenti del Comune

Art. 19 ter. Efficacia della risposta all'istanza di interpello

CAPO III – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Art. 20. Contraddittorio preventivo

CAPO IV – AUTOTUTELA E NULLITA'

Art. 21. Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

Art. 22. Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Art. 23. Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

Art. 24. Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

CAPO V – RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSI

Art. 25. Regole generali per la riscossione volontaria

Art. 26. Regole generali per la riscossione coattiva

Art. 27. Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

Art. 28. Dilazione dei debiti tributari non assolti

Art. 29. Rimborsi

Art. 30. Compensazione

Art. 31. Interessi

Art. 32. Sospensione del versamento

Art. 33. Agevolazioni in caso di realizzazione di opere pubbliche

CAPO VI - ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 34. Attività di controllo

Art. 35. Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

Art. 36. Ripetibilità delle spese di notifica

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 37. Soggetti responsabili delle entrate extratributarie

Art. 38. Rapporti con i cittadini

Art. 39. Accertamento delle entrate extratributarie

Art. 40. Dilazione di pagamento delle entrate extratributarie

Art. 41. Rimborsi delle entrate extratributarie

Art. 42. Regole generali per la riscossione volontaria

Art. 43. Regole generali per la riscossione coattiva

Art. 44. Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

Art. 45. Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato

Art. 46. Esercizio dell'autotutela

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47. Norme di rinvio

Art. 48. Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dall'art. 50 della L. n. 449/1997, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie e/o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, nel rispetto dei principi contenuti nelle norme vigenti in materia.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (IMU, TASI, TARI, Imposta di pubblicità, TOSAP);
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

ART. 3 - FORME DI GESTIONE

1. Per ciascuna entrata può essere determinata una delle forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997. Tali forme sono:
 - a) gestione diretta in economia;
 - b) affidamento a terzi.
2. L'affidamento a terzi, citato al precedente comma 1, può avvenire mediante convenzione nelle forme previste dalla normativa vigente.
3. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
4. Le valutazioni riguardanti la scelta della forma di gestione devono risultare da apposita e dettagliata relazione del Dirigente responsabile del servizio cui compete l'entrata. Tale relazione deve contenere la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini destinati al gestore in caso di affidamento a terzi. Debbono

altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

5. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

ART. 4 - RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'Ente e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i Dirigenti responsabili dei Servizi, ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati con il piano esecutivo di gestione.
2. Il Dirigente responsabile del Servizio può assegnare ad altro dipendente del Servizio la responsabilità, anche disgiunta, delle fasi di accertamento e riscossione delle entrate ed ogni adempimento inerente.
3. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, ivi comprese l'attività di verifica e controllo.
4. La Giunta Comunale, tenuto conto della struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle risorse umane disponibili, alle relative professionalità ed alla dotazione tecnica ed informatica, con apposita deliberazione può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e/o recupero evasione delle diverse tipologie di entrata.

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I PRINCIPI E DIVIETI

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
2. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 6 - CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti¹.

ART. 7 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

ART. 8 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano

¹ Ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 446/1997 e dell'art. 149, comma 3, d.lgs. 267/2000.

messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

ART. 9 – DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale².

ART. 10 – DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ART. 11 – TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

² Similmente a quanto disposto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria³, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

ART. 12 – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 13 – DOCUMENTI DI PRASSI

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d) interpello;
 - e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

CAPO II DIRITTO D'INTERPELLO

ART. 14 - OGGETTO

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

³ Il riferimento è alle circolari o risoluzioni ministeriali ed alle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU.

ART. 15 - MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.
3. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

ART. 16 - PROCEDURA ED EFFETTI

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta del contribuente, redatta in carta libera ed esente da bollo, da presentare al Comune mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ART. 17 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

1. Possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti, insieme con questi o in loro luogo, all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui all'art. 19 ter.
3. L'istanza, di cui al comma 1 dell'art. 17, deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima, senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta.

ART. 18 - CONTENUTO DELLE ISTANZE

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le

comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e e) del comma 1, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 19 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. Le istanze di cui all'art. 18 sono inammissibili se:

a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 18, lettera a) e b);

b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 15, comma 3;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 15;

d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza ivi compresa la notifica di un questionario;

f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 18, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ART. 19 BIS – ADEMPIMENTI DEL COMUNE

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 1 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte

dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

ARTICOLO 19 TER – EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'art. 18, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'art. 19 Bis, comma 1, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 Bis, comma 2.
3. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente regolamento.
4. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 3.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
6. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

CAPO III – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

ART. 20 – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali,

a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale⁴, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 21 e 22;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva⁵.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

⁴ Il caso si presenta quando viene concessa una durata della rateazione inferiore a quella richiesta dal contribuente.

⁵ Ad esempio, per le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472⁶.

CAPO IV AUTOTUTELA E NULLITA'

ART. 21 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 22 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 21, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in

⁶ Essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 21.

ART. 23 - ANNULLABILITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 35, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

ART. 24 – NULLITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

CAPO V RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSI

ART. 25 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria, salvo quanto diversamente disposto per legge, può essere effettuata, entro i termini stabiliti mediante:
 - a) modello F24 e altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
 - b) mediante versamento diretto o bonifico sul conto della Tesoreria Comunale;
 - c) mediante conto corrente postale intestato alla medesima Tesoreria;
 - d) altri strumenti telematici individuati dall'Ente.

I pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza.

2. Il limite minimo di versamento, dovuto per ogni anno d'imposta, è fissato a € 12,00 ad eccezione del caso in cui il versamento sia riferito ad occupazioni temporanee del suolo

pubblico o ad esposizioni temporanee di messaggi pubblicitari per le quali siano applicabili le tariffe temporanee TOSAP ed ICP o la TARI giornaliera: in tal caso il limite minimo per non effettuare il versamento è fissato in € 3,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

3. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

ART. 26 – REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR n. 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei comuni.
2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639/1910:
 - a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
 - b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.
3. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto al netto di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 12,00.

ART. 27 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE

1. Il Funzionario responsabile di ogni singolo tributo provvede al discarico formale delle somme dichiarate inesigibili per le seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
 - c) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART. 28 - DILAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI NON ASSOLTI

1. La dilazione di pagamento dei tributi può essere concessa dal Funzionario responsabile del tributo su un titolo di definizione della pretesa (avviso di accertamento o ingiunzione di pagamento), a seguito di richiesta scritta formulata dal contribuente sul modulo preposto e avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.

2. Il Funzionario responsabile del tributo può concedere la dilazione di pagamento dell'importo complessivamente dovuto, alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:

IMPORTO DEL DEBITO	RATEIZZAZIONE
fino a € 100,00	nessuna rateizzazione
da € 100,01 a € 500,00	fino ad un massimo di 4 rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00	da un minimo di 5 ad un massimo di 12 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00	da un minimo di 13 ad un massimo di 24 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00	da un minimo di 25 ad un massimo di 36 rate mensili
oltre € 20.000,00	da un minimo di 37 ad un massimo di 72 rate mensili

3. Qualora il contribuente cui sia stato notificato un avviso di accertamento presenti istanza di rateizzazione entro il termine per la proposizione del ricorso avverso lo stesso, il pagamento della sanzione è ammesso in misura ridotta.
4. Non è concessa la rateizzazione del pagamento per importi a debito inferiori a € 100,00.
5. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione vengono comunicati per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.
6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione degli importi dovuti e delle date di pagamento.
7. Il calcolo del piano di rateazione è effettuato con determinazione di rate di importo costante.
8. Sulle rate successive alla prima maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile;
9. L'ultima rata prevista dal piano di dilazione non può mai superare il termine di sei mesi antecedenti la notifica del titolo di riscossione coattiva e qualunque attività amministrativa riservata all'ente impositore volta al recupero del tributo dovuto.
10. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.
11. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione.
12. Quanto previsto dal presente articolo non può essere applicato in caso di mancato pagamento ordinario dei tributi.
13. Qualora l'importo da rateizzare sia superiore a € 20.000,00 e fino ad un importo massimo pari a € 50.000,00 è facoltà dell'Amministrazione richiedere per la concessione della rateizzazione la presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari o assicurativi.
14. Qualora l'importo da rateizzare sia superiore a **€ 50.000,01** la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti

bancari o assicurativi. E' data facoltà all'Amministrazione di verificare la provenienza della garanzia ed eventualmente di respingerla se non rilasciata da primari istituti bancari o assicurativi.

15. La rateizzazione non è consentita:

- qualora siano iniziate procedure esecutive;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali

16. Esclusivamente per importi superiori a € 50.000,00 è data facoltà alla Giunta Comunale, sentito il parere del Funzionario responsabile del tributo, di concedere dilazioni di pagamento a condizioni differenti rispetto a quelle illustrate ai precedenti commi, esclusivamente a fronte di motivate e documentate istanze che attestino lo stato di grave e obiettiva difficoltà finanziaria.

ART. 29 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, presentata in carta libera deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e ad emettere il provvedimento di accoglimento, totale o parziale ovvero il diniego.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00.

ART. 30 - COMPENSAZIONE

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può compensare quanto dovuto con eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita richiesta scritta secondo modulo, contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del Comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano superiori al tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
5. Non è ammessa la compensazione tra crediti e debiti riferiti a tributi diversi o per somme per le quali sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

ART. 31 - INTERESSI

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Gli interessi sui rimborsi decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 32 - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

ART. 33 - AGEVOLAZIONI IN CASO DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. La Giunta Comunale può deliberare agevolazioni sulla TARI, TOSAP e sull'Imposta comunale sulla pubblicità, fino alla totale esenzione a favore delle attività economiche situate in zone coinvolte dalla realizzazione di opere pubbliche.
2. La delibera di Giunta Comunale deve contenere l'individuazione delle vie e delle piazze interessate all'agevolazione, l'entità della stessa e il periodo temporale di riconoscimento dell'agevolazione. Nelle more dell'emanazione del provvedimento da parte dell'organo deliberante, il contribuente deve comunque effettuare i versamenti che saranno successivamente rimborsati d'ufficio dal Comune o dal soggetto che gestisce l'entrata.

CAPO VI ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 34 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
3. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
4. Quando viene iniziata la verifica il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

5. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
6. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

ART. 35 – ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere improntata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
3. Gli avvisi di cui al comma 2 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
5. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite pec o con altro mezzo previsto dalla legge.
6. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono quelle minime previste dalla vigente normativa (D.Lgs n. 473/1997 e s.m.i.):
 - a) per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00;
 - b) per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta o diritto dovuti;
 - c) se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 51,00.
7. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, al netto delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a € 12,00.

ART. 36 – RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.
2. Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente e sono determinate con apposito atto da parte della Giunta Comunale.

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ART. 37 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i Dirigenti dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART. 38 - RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

ART. 39 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Dirigente responsabile del servizio .
3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante sollecito di pagamento, entro 60 giorni dalla scadenza di quanto dovuto. Con riferimento ai servizi scolastici il termine di scadenza del dovuto è da riferirsi alla conclusione dell'anno scolastico. La comunicazione deve contenere:
 - a) l'individuazione del debitore;
 - b) il motivo della pretesa;
 - c) la somma dovuta, inclusi gli interessi determinati al saggio legale aumentato di 3 punti percentuali;
 - d) il termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità;

e) l'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento.

4. Il sollecito di pagamento è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

ART. 40 - DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Il debitore che abbia ricevuto un sollecito di pagamento può presentare richiesta scritta in carta libera al fine di ottenere una dilazione del pagamento di quanto dovuto .
2. Il Dirigente responsabile dell'entrata può concedere la dilazione di pagamento dell'importo complessivamente dovuto, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del debito stesso, alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:

IMPORTO DEL DEBITO	RATEIZZAZIONE
fino a € 100,00	nessuna rateizzazione
da € 100,01 a € 500,00	fino ad un massimo di 4 rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00	da un minimo di 5 ad un massimo di 12 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00	da un minimo di 13 ad un massimo di 24 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00	da un minimo di 25 ad un massimo di 36 rate mensili
oltre € 20.000,00	da un minimo di 37 ad un massimo di 72 rate mensili

3. Non è concessa la rateizzazione del pagamento per importi a debito inferiori a € 100,00.
4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione vengono comunicati per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.
5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione degli importi dovuti e delle date di pagamento.
6. Il calcolo del piano di rateizzazione è effettuato con determinazione di rate di importo costante.
7. Sulle rate successive alla prima maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile;
8. L'ultima rata prevista dal piano di dilazione non può mai superare il termine di sei mesi antecedenti la decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva e per qualunque attività amministrativa riservata all'ente impositore volta al recupero dell'importo dovuto.
9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.
10. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione.

11. Quanto previsto dal presente articolo non può essere applicato in caso di mancato pagamento ordinario delle entrate.
12. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 20.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari o assicurativi. E' data facoltà all'Amministrazione di verificare la provenienza della garanzia ed eventualmente di respingerla se non rilasciata da primari istituti bancari o assicurativi.
13. La rateizzazione non è consentita:
 - a. qualora siano iniziate procedure esecutive;
 - b. quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali
14. Esclusivamente per importi superiori a € 50.000,00 è data facoltà alla Giunta Comunale, sentito il parere del Dirigente, di concedere dilazioni di pagamento a condizioni differenti rispetto a quelle illustrate ai precedenti commi esclusivamente a fronte di motivate e documentate istanze che attestino lo stato di grave e obiettiva difficoltà finanziaria.

ART. 41 - RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrata a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Dirigente responsabile dell'entrata, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari
5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile soltanto se il pagamento non dovuto sia stato determinato da un errata richiesta da parte dell'Ente.

ART. 42 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. Le modalità di riscossione spontanea delle entrate non tributarie sono definite negli atti disciplinanti le singole entrate.

ART. 43 – REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina della singola entrata, la riscossione coattiva delle entrate extratributarie può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973 (espropriazione forzata, espropriazione mobiliare, espropriazione presso terzi, fallimento, concordato) , in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'Ente locale o è affidata ai soggetti

- di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997;
- b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei comuni.
2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910:
- a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
- b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.
3. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate in genere quando l'importo dovuto al netto di sanzioni ed interessi risulta inferiore a €12,00.
4. Gli importi riscossi con procedura coattiva sono maggiorati degli interessi legali aumentati di 3 punti percentuali. L'aumento di 3 punti percentuali non si applica qualora il versamento tardivo dell'entrata sia soggetto ad una specifica sanzione dalla normativa di riferimento.

ART. 44 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE

1. Il Dirigente responsabile della singola entrata provvede al discarico formale delle somme dichiarate inesigibili per le seguenti cause:
- a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) Improcedibilità per limiti d'importo;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART. 45 - AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
2. Il Dirigente responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

ART. 46 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il Dirigente responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria

iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del Dirigente di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
 - h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:
 - a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - c) vi è pendenza di giudizio;
 - d) il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 48 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2025.